

COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE

COM(94) 370 def.
Bruxelles, 15.09.1994

94/0197 (CNS)

Proposta di

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

che modifica la direttiva 77/388/CEE e determina il campo d'applicazione dell'articolo 14, paragrafo 1, lettera d) per quanto concerne l'esenzione dall'imposta sul valore aggiunto di talune importazioni definitive di beni

(presentata dalla Commissione)

RELAZIONE

L'articolo 14, paragrafo 1, lettera d) della direttiva 77/388/CEE (1), modificata da ultimo dalla direttiva 94/5/CE del 14 febbraio 1994 (2) dispone che gli Stati membri esentano, ferme restando le altre disposizioni comunitarie e alle condizioni da essi stabilite per prevenire, tra l'altro, ogni possibile frode, evasione ed abuso, le importazioni definitive di beni che fruiscono di una franchigia doganale diversa da quella prevista nella tariffa doganale comune o che potrebbero fruirne se fossero importate da un paese terzo.

Il campo d'applicazione di dette disposizioni è determinato dalla direttiva 83/181/CEE del Consiglio del 28 marzo 1983 (3), che stabilisce la normativa corrispondente, sul piano fiscale, alla normativa prevista in materia doganale dal regolamento n. 918/83 del Consiglio del 28 marzo 1983 relativo alla fissazione del regime comunitario delle franchigie doganali (4); le disposizioni fiscali seguono molto da vicino le disposizioni doganali per quanto riguarda il campo d'applicazione materiale, in modo da agevolare l'applicazione pratica delle esenzioni.

Questa impostazione risulta ancor più giustificata dal 1 gennaio 1993.

Infatti, grazie alla soppressione dei controlli e delle formalità alle frontiere intracomunitarie, le nozioni di importazione e di esportazione trovano applicazione solo nel quadro degli scambi tra la Comunità e i paesi terzi.

L'unicità del mercato interno è quindi assicurata alle frontiere esterne della Comunità; le autorità doganali sono incaricate di controllare l'applicazione della normativa comunitaria al varco di tali frontiere.

(1) Direttiva 77/388/CEE del Consiglio del 17 maggio 1977 in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d'affari - Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU n. L 145 del 13.6.1977, pag. 1).

(2) GU n. L 60 del 6.3.1994, pag. 16

(3) GU n. L 105 del 23.4.1983, pag. 38

(4) GU n. L 105 del 23.4.1983, pag. 1

La Commissione ha ora trasmesso al Consiglio una proposta di regolamento che sostituisce il regolamento franchigie doganali. Visto che annette molta importanza al mantenimento del più stretto collegamento possibile tra regime delle franchigie doganali e regime delle esenzioni fiscali, essa ritiene opportuno modificare contemporaneamente la direttiva 83/181/CEE. E appunto questo lo scopo della presente proposta, che innova però rispetto all'impostazione finora seguita in materia. Oggi, infatti, il parallelismo tra i due regimi è assicurato dalla riproduzione quasi integrale del testo di legislazione doganale in quello di legislazione fiscale; nella presente proposta di direttiva fiscale, invece, la Commissione ha optato per una diversa tecnica legislativa, e cioè per il rinvio al regolamento doganale. La direttiva stabilisce perciò che gli Stati membri esentano dall'IVA talune importazioni definitive di beni alle condizioni ed entro i limiti stabiliti dalla regolamentazione doganale.

Tuttavia, anche se è risultato possibile riprendere in campo fiscale l'essenziale delle disposizioni proposte in materia doganale, in particolare per quanto riguarda la struttura del testo, le semplificazioni apportate sotto il profilo dell'applicazione e l'aggiornamento dei concetti, la Commissione ritiene necessario di mantenere, nella presente proposta, la maggior parte delle differenze oggi esistenti tra normativa fiscale e doganale in quanto sono giustificate dalla specificità dell'ordinamento fiscale.

Questo orientamento è stato dettato tanto dalla diversità di natura del regime doganale e di quello fiscale quanto dalla differenza dei meccanismi applicabili nei due casi.

Talune importazioni che beneficiano di una franchigia doganale rimangono perciò escluse dall'esenzione fiscale: è il caso, ad esempio, degli oggetti di carattere educativo, scientifico e culturale per i quali viene concessa una franchigia doganale in virtù di convenzioni internazionali, mentre la loro esenzione fiscale comprometterebbe gli obiettivi generali del sistema comune dell'IVA.

Inoltre viene attribuita agli Stati membri la facoltà di escludere dall'esenzione fiscale all'importazione taluni beni che possono beneficiare di una franchigia doganale: è il caso delle merci di valore trascurabile importate nell'ambito di una vendita per corrispondenza.

Si precisa poi che l'esenzione fiscale di talune importazioni di beni è subordinata a condizioni specifiche: è il caso, ad esempio, degli oggetti destinati ai portatori di handicap.

E invece mantenuta la possibilità per gli Stati membri di mantenere talune esenzioni fiscali particolari derivanti da accordi internazionali.

Attualmente le esenzioni per i beni trasportati dai viaggiatori e le piccole spedizioni commerciali sono oggetto di direttive fiscali specifiche. In campo doganale, queste franchigie sono incorporate nel regolamento generale. Ora, data la tecnica legislativa cui si è ricorso, le corrispondenti esenzioni fiscali si trovano ad essere incluse nella direttiva oggetto della presente proposta. La Commissione ritiene auspicabile raggruppare in un unico testo tutte le esenzioni in questione e propone quindi di abrogare le disposizioni in materia di IVA contenute nelle direttive 69/169/CEE⁽⁵⁾ (viaggiatori) e 78/1035/CEE⁽⁶⁾ (piccole

(5) Direttiva 69/169/CEE del Consiglio, del 28 maggio 1969, relativa all'armonizzazione delle disposizioni legislative, regolamentari e

spedizioni). Una proposta analoga viene presentata anche per quanto riguarda le accise.

Infine, allo scopo di consolidare le direttive in materia di IVA, si propone di integrare le disposizioni in questione nella sesta direttiva IVA (77/388/CEE) modificandone l'articolo 14, paragrafo 1, lettera d) ed aggiungendovi un allegato K.

Per un'illustrazione dettagliata delle altre modifiche apportate dalla presente proposta al contenuto della direttiva 83/181/CEE si rinvia alla relazione che accompagna la proposta di regolamento in materia doganale (documento COM(94) 232), e in particolare alle lettere da a) a d), e) ultimo trattino ed f).

amministrative riguardanti la franchigia dalle imposte sulla cifra d'affari e dalle altre imposizioni indirette interne riscosse all'importazione nel traffico internazionale di viaggiatori (GU L 133 del 4.6.1969).

- (6) Direttiva 78/1035/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1978, relativa alle franchigie fiscali applicabili all'importazione di merci oggetto di piccole spedizioni a carattere non commerciale provenienti dai paesi terzi (GU L 366 del 28.12.1978).

5

PROPOSTA DI DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

che modifica la direttiva 77/388/CEE e determina il campo d'applicazione dell'articolo 14, paragrafo 1, lettera d) per quanto concerne l'esenzione dall'imposta sul valore aggiunto di talune importazioni definitive di beni

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 99,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

considerando che la direttiva 83/181/CEE del Consiglio del 28 marzo 1983 ⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 91/680/CEE ⁽²⁾, determina il campo d'applicazione dell'articolo 14, paragrafo 1, lettera d) della direttiva 77/388/CEE per quanto concerne l'esenzione dall'imposta sul valore aggiunto di talune importazioni definitive di beni;

considerando che, al fine di rendere il più possibile omogenei il regime doganale e il regime applicabile in materia di imposta sul valore aggiunto, il regime di esenzione stabilito dalla direttiva 83/181/CEE è stato fondato sul regime delle franchigie doganali instaurato dal regolamento (CEE) n. 918/83 del Consiglio, del 28 marzo 1983, relativo alla fissazione del regime comunitario delle franchigie doganali ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 355/94 ⁽⁴⁾, tenendo tuttavia conto delle differenze di finalità e di struttura esistenti tra i dazi doganali e l'imposta sul valore aggiunto;

(1) GU L 105 del 23.4.1983, pag. 38

(2) GU L 376 del 31.12.1991, pag. 1

(3) GU L 105 del 23.4.1983, pag. 1

(4) GU L 46 del 18.2.1994, pag. 5

considerando che il Consiglio ha adottato il regolamento (CE) n. .../94 che stabilisce i casi in cui può essere concessa la franchigia dai dazi all'importazione o all'esportazione ⁽⁵⁾, che sostituisce il regolamento (CEE) n. 918/93; che, per mantenere la già realizzata omogeneità tra disposizioni doganali e fiscali applicabili in materia, le disposizioni del regolamento (CE) n. .../94 dovrebbero essere riprese nelle disposizioni comunitarie in materia di esenzione dall'imposta sul valore aggiunto, tenendo conto delle differenze di finalità e delle caratteristiche dei meccanismi di cui sopra;

considerando che, per esigenze di coerenza, è auspicabile raggruppare in un unico testo tutte le esenzioni di cui all'articolo 14, paragrafo 1, lettera d) della direttiva 77/388/CEE ⁽⁶⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 94/.../CE ⁽⁷⁾; che risulta quindi opportuno ricomprendere nella presente direttiva le franchigie relative alle importazioni a carattere non commerciale, ossia quelle di merci trasportate dai viaggiatori o oggetto di piccole spedizioni, che sono attualmente disciplinate da direttive specifiche, e cioè la direttiva 69/169/CEE ⁽⁸⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 94/4/CE ⁽⁹⁾, e la direttiva 78/1035/CEE ⁽¹⁰⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 85/576/CEE ⁽¹¹⁾;

considerando infine che è opportuno integrare le presenti disposizioni nella direttiva 77/388/CEE; che occorre quindi modificare le disposizioni dell'articolo 14, paragrafo 1, lettera d) di detta direttiva e completarla con un nuovo allegato K,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La direttiva 77/388/CEE è modificata come segue:

1. Il testo dell'articolo 14, paragrafo 1, lettera d) è sostituito dal testo seguente:

"d) le importazioni definitive di beni che fruiscono di una franchigia doganale a norma del regolamento (CE) n. .../.. del Consiglio (nel seguito "regolamento"). L'esenzione è concessa entro gli stessi limiti e alle stesse condizioni di cui alla parte I e alla parte III, titolo I del regolamento, fatte salve le disposizioni particolari dei capoversi che seguono.

L'esenzione si applica anche:

- alle importazioni di beni ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b) che potrebbero fruire delle franchigie di cui sopra se

(5) GU

(6) GU L 145 del 13.6.1977, pag. 1

(7) GU

(8) GU L 133 del 4.6.1969, pag. 6

(9) GU L 60 del 3.3.1994, pag. 14

(10) GU L 366 del 28.12.1978, pag. 34

(11) GU L 372 del 31.12.1985, pag. 30

7

fossero importate ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera a).

- alle condizioni di cui all'articolo 32, paragrafo 4 del regolamento, ai beni importati nel territorio della Spagna dai viaggiatori provenienti dalle Isole Canarie.

Sono escluse dal campo d'applicazione dell'esenzione le importazioni di beni elencate nell'allegato K, parte A, paragrafo 1.

Gli Stati membri possono altresì escludere dal campo d'applicazione dell'esenzione le importazioni di beni elencate nell'allegato K, parte A, paragrafo 2.

L'esenzione delle importazioni di beni elencate nell'allegato K, parte A, paragrafo 3 è subordinata alle condizioni specifiche ivi precisate.

Gli Stati membri possono inoltre mantenere le esenzioni particolari elencate nell'allegato K, parte B."

2. E aggiunto l'allegato K, che figura in allegato alla presente direttiva.

Articolo 2

1. Le disposizioni relative all'imposta sul valore aggiunto contenute nelle seguenti direttive:

- direttiva 69/169/CEE, modificata da ultimo dalla direttiva 94/4/CEE;
- direttiva 78/1035/CEE, modificata da ultimo dalla direttiva 85/576/CEE

cessano di avere efficacia il 31 dicembre 1994.

2. La direttiva 83/181/CEE, modificata da ultimo dalla direttiva 91/680/CEE, cessa di avere efficacia il 31 dicembre 1994.
3. In tutti gli atti comunitari che rinviano alle direttive di cui ai paragrafi precedenti tale rinvio è da considerare come un rinvio all'articolo 14, paragrafo 1, lettera d) della direttiva 77/388/CEE quale è modificata dalla presente direttiva.

Articolo 3

1. Gli Stati membri mettono in vigore le misure legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva il 1 gennaio 1995. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate da siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 4

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Articolo 5

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì

Per il Consiglio

Il Presidente

8

ALLEGATO

"ALLEGATO K

A. ELENCO DELLE IMPORTAZIONI DEFINITIVE DI BENI OGGETTO DELLE DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI CUI ALL'ARTICOLO 14, PARAGRAFO 1, LETTERA d).

1. Importazioni di beni escluse dall'esenzione dall'IVA

- a) effetti e oggetti mobili usati destinati all'arredamento di una residenza secondaria (titolo III, capitolo IV del regolamento);
- b) oggetti di carattere educativo, scientifico o culturale diversi dai beni di cui all'allegato I, parte B del regolamento, qualunque ne siano i destinatari e l'uso cui sono destinati, e diversi dai beni di cui al punto 3, lettera d) del presente allegato; strumenti ed apparecchi scientifici (titolo V, capitolo I del regolamento) e strumenti ed apparecchi utilizzati a scopo di ricerca, diagnosi o trattamenti medici (titolo V, capitolo II del regolamento).

2. Importazioni di beni che gli Stati membri possono escludere dall'esenzione dall'IVA

- a) beni di valore trascurabile importati nell'ambito di una vendita per corrispondenza (titolo II del regolamento);
- b) veicoli ad uso misto utilizzati a fini commerciali o professionali da persone fisiche che trasferiscono la loro residenza normale (titolo III, capitolo I del regolamento);
- c) beni strumentali importati in occasione di un trasferimento di attività (titolo VI, capitolo I del regolamento); i beni strumentali per i quali gli Stati membri si sono avvalsi delle disposizioni dell'articolo 17, paragrafo 6, secondo comma della presente direttiva possono essere esclusi totalmente o parzialmente fino all'entrata in vigore delle norme comuni di cui all'articolo 17, paragrafo 6, primo comma.

3. Importazioni di beni la cui esenzione dall'IVA è subordinata a condizioni specifiche

- a) beni di prima necessità: l'esenzione è concessa solo a condizione che tali beni siano stati acquisiti a titolo gratuito (deroga alle disposizioni dell'articolo 59, paragrafo 1, lettera a) del regolamento);
- b) oggetti destinati a portatori di handicap: l'esenzione è concessa a condizione che gli oggetti, i pezzi di ricambio, gli elementi o accessori specifici e gli utensili relativi:
 - siano importati da istituti o organizzazioni che si propongono come attività principale l'educazione dei portatori di handicap o l'assistenza ai medesimi e che sono autorizzati dalle autorità competenti degli Stati membri a ricevere detti oggetti in esenzione,

- siano inviati dal donatore a detti istituti o organizzazioni a titolo gratuito e senza alcun intento di carattere commerciale;

(deroga alle disposizioni dell'articolo 63 del regolamento);

- c) beni strumentali importati in occasione di un trasferimento di attività: l'esenzione è subordinata alla condizione supplementare che i beni siano destinati all'esercizio di un'attività non esentata in virtù dell'articolo 13 della presente direttiva (deroga alle disposizioni dell'articolo 73 del regolamento);
- d) gli oggetti da collezione e gli oggetti d'arte di carattere educativo, scientifico o culturale, non destinati alla vendita e importati da musei, da gallerie e da altri istituti autorizzati dalle autorità competenti a ricevere detti oggetti in esenzione. L'esenzione è concessa solo se gli oggetti sono importati a titolo gratuito oppure sono importati a titolo oneroso ma non sono ceduti da un soggetto passivo (deroga alle disposizioni dell'articolo 42 e dell'allegato II, parte B del regolamento).

B. ELENCO DELLE ESENZIONI PARTICOLARI DALL'IVA CHE GLI STATI MEMBRI POSSONO MANTENERE

- a) esenzioni derivanti da privilegi e immunità concessi nel quadro di accordi di cooperazione culturale, scientifica o tecnica conclusi con paesi terzi;
- b) esenzioni particolari giustificate dalla natura del traffico frontaliero, concesse nel quadro di accordi frontalieri conclusi con paesi terzi limitrofi;
- c) esenzioni concesse nel quadro di accordi conclusi su base di reciprocità con paesi terzi firmatari della convenzione sull'aviazione civile internazionale (Chicago 1944) per l'attuazione delle pratiche raccomandate 4.42 e 4.44 dell'allegato 9 di detta convenzione (nona edizione, luglio 1990).

ISSN 0254-1505

COM(94) 370 def.

DOCUMENTI

IT

09

N. di catalogo : CB-CO-94-388-IT-C

ISBN 92-77-80052-6

Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee
L-2985 Lussemburgo